



COMUNE DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 146 del 22 novembre 2001**

INDICE

TITOLO I CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

CAPO I CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Art. 1 Circoscrizione

CAPO II ELEZIONI

Art. 2 Elezioni e votazioni

Art. 3 Liste dei candidati

Art. 4 Riparto dei seggi e proclamazione degli eletti

Art. 5 Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali

CAPO III FUNZIONAMENTO E ATTRIBUZIONI

Art. 6 Sedute del Consiglio Circoscrizionale

Art. 7 Convocazione, validità e funzionamento delle sedute del Consiglio Circoscrizionale

Art. 8 Surroga dei Consiglieri Circoscrizionali in casi particolari

Art. 9 Commissioni di studio e gruppi di lavoro

Art. 10 Partecipazione alle Commissioni Comunali

Art. 11 Aspetti finanziari

Art. 12 Potere consultivo

Art. 13 Potere d'iniziativa

Art. 14 Potere deliberativo

Art. 15 Deleghe di funzioni deliberative e gestionali

Art. 16 Potere di controllo

Art. 17 Potere d'informazione

Art. 18 Deliberazioni

TITOLO II IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 19 Presidenza

Art. 20 Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

Art. 21 Dimissioni, decadenza e revoca del Presidente

Art. 22 Funzioni del Presidente

TITOLO III COMMISSIONE DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 23 Composizione

Art. 24 Funzioni

Art. 25 Presidenza

Art. 26 Convocazione

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Norme transitorie

Art. 28 Disposizioni finali

TITOLO I CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

CAPO I CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Art. 1

Circoscrizione

La **Circoscrizione** è la parte di territorio del Comune di Verbania individuata con delibera del Consiglio Comunale e secondo le norme contenute nello Statuto Comunale (art. 36).

La Circoscrizione è amministrata, nei limiti di competenza fissati dallo Statuto Comunale (articoli 39 e 40), da un **Consiglio di Circoscrizione** e dal suo **Presidente** (art. 38).

I membri del Consiglio di Circoscrizione sono eletti, a suffragio diretto a scrutinio di lista, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio (art. 37 dello Statuto Comunale).

Il Consiglio di Circoscrizione, nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere di Circoscrizione più anziano d'età, provvede alla convalida degli eletti ed alla elezione nel proprio seno di un **Presidente** e di un **Vicepresidente**. Il Presidente nomina, tra gli altri Consiglieri, il **Segretario**.

Le **elezioni** e la **durata in carica** del Consiglio di Circoscrizione sono regolate dall'articolo 37 dello Statuto Comunale e dalle norme contenute nel presente "Regolamento".

CAPO II ELEZIONI

Art. 2

Elezioni e votazioni

Le elezioni dei Consigli di Circoscrizioni sono indette e le relative votazioni svolte secondo le norme, per quanto compatibili, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i. e dallo Statuto Comunale. L'elettore può esprimere una sola preferenza con l'indicazione del cognome ed eventualmente anche del nome del candidato.

Art. 3

Liste dei candidati

Le liste dei candidati per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione devono essere sottoscritte da elettori della Circoscrizione con le modalità previste dalle leggi in vigore. Il numero dei sottoscrittori per ciascuna lista non potrà essere inferiore a trenta.

Art. 4

Riparto dei seggi e proclamazione degli eletti

L'ufficio della I^a Sezione elettorale di Verbania si costituisce in Ufficio Centrale, sotto la presidenza di un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale. Esso provvede alle operazioni per la formazione della graduatoria e la proclamazione degli eletti. Ai fini del riparto dei seggi l'Ufficio divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un nuovo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi l'attribuzione dei

seggi tra le varie liste seguendo le norme dei commi precedenti.

Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Consiglio di Circoscrizione sono eseguite senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del Consiglio Comunale, qualora coincidenti, ed in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili.

Art. 5

Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali

La qualità di Consigliere Circoscrizionale si perde venendo meno le condizioni di eleggibilità, nonché dei requisiti per l'elezione. I Consiglieri Circoscrizionali che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio di Circoscrizione, regolarmente convocate, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico e vengono sostituiti. La decadenza e la surroga sono deliberate dal Consiglio di Circoscrizione, salvo i casi di cui all'art. 8, comma 2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nell'ordine di proclamazione segue immediatamente l'ultimo eletto nella stessa lista del consigliere dichiarato decaduto o dimessosi.

CAPO III

FUNZIONAMENTO E ATTRIBUZIONI

Art. 6

Sedute del Consiglio Circoscrizionale

Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce in seduta ordinaria almeno dieci volte l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta di almeno quattro Consiglieri Circoscrizionali o del Sindaco. Il Presidente provvederà alla convocazione entro il termine di 30 giorni.

Il Consiglio di Circoscrizione deve essere convocato anche su istanza dei Cittadini della Circoscrizione iscritti alle liste elettorali che rappresentano almeno un centesimo della popolazione della Circoscrizione, la cui richiesta, scritta e motivata, deve indicare l'argomento da porre all'Ordine del Giorno. In tal caso il primo firmatario o il delegato dei Cittadini firmatari è convocato all'apposita riunione del Consiglio.

Gli elettori della Circoscrizione possono rivolgere, per iscritto, al Consiglio petizioni e proposte di deliberazione per quanto riguarda argomenti di sua competenza. I presentatori hanno facoltà di esporre l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Art. 7

Convocazione, validità e funzionamento delle sedute del Consiglio Circoscrizionale

La convocazione del Consiglio di Circoscrizione è fatta dal Presidente con avvisi scritti contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare.

I Consiglieri di Circoscrizione hanno diritto di richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno; il Presidente riceve le richieste inserendo il relativo argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio, se non già convocata.

I Consiglieri Circoscrizionali devono essere informati almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima. La notizia della convocazione è resa pubblica mediante affissione della convocazione e del relativo Ordine del Giorno all'Albo Pretorio della Circoscrizione e nelle altre forme che si riterranno opportune; l'avviso deve essere inviato al Sindaco, all'Ufficio Decentramento ed ai Consiglieri Comunali.

L'adunanza del Consiglio è valida con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in prima convocazione. In seconda convocazione, che può avvenire anche mezz'ora dopo la prima, la seduta è valida con la presenza di almeno sette Consiglieri. Non potranno essere svolte sedute in seconda convocazione più di tre volte all'anno.

Le deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale hanno validità se approvate a maggioranza dei consiglieri presenti.

Possono partecipare alle sedute, senza diritto al voto, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, nonché i cittadini della Circoscrizione ai quali il Presidente, sentito il Consiglio Circoscrizionale, concede la parola in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente regola il dibattito fissando il tempo massimo per ogni intervento.

Il Presidente e il Consiglio Circoscrizionale possono indire riunioni congiunte con Sindaco,

Assessori e Consiglieri Comunali e con qualunque altro organismo con cui ritengano opportuno incontrarsi.

Art. 8 **Surroga dei Consiglieri Circoscrizionali** **in casi particolari**

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione, constatata l'impossibilità di convocazione dello stesso essendo venuto meno il numero minimo di componenti, ne dà immediata comunicazione scritta al Sindaco che provvede in merito.

Nel caso che un Consiglio di Circoscrizione non si riunisca per più di tre mesi o non svolga il previsto numero di sedute annuali di cui all'art. 6, a causa :

- della mancanza del numero legale dopo regolare convocazione, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Sindaco e provvede direttamente alla surroga dei Consiglieri decaduti, dando luogo ad una nuova convocazione;
- dell'inattività del Presidente, il Vice Presidente, o uno qualsiasi dei Consiglieri, ne dà immediata comunicazione al Sindaco che provvede ad un'immediata convocazione del Consiglio nel quale si dovrà procedere ad eventuali surroghe ed alla eventuale nomina di un nuovo Presidente secondo il disposto dell'art. 21.

Art. 9 **Commissioni di studio e gruppi di lavoro**

Il Consiglio Circoscrizionale, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi di Commissioni di studio e gruppi di lavoro che svolgono, mediante analisi, studi e proposte, attività preparatoria per i provvedimenti di competenza dello stesso Consiglio.

Le Commissioni di studio sono aperte al contributo di tutti i cittadini. I cittadini che intendono far parte delle Commissioni debbono segnalare il proprio nominativo al Consiglio Circoscrizionale. Tutti i cittadini possono comunque partecipare alle discussioni che si svolgono nelle Commissioni.

Ogni Commissione è presieduta da un coordinatore che il Consiglio Circoscrizionale elegge tra i propri Consiglieri. Il Coordinatore rende edotto il Consiglio Circoscrizionale degli studi in corso e al termine farà un rapporto del lavoro svolto.

Il Consiglio Circoscrizionale stabilisce le Commissioni e le materie di cui si dovranno occupare.

Art. 10 **Partecipazione alle Commissioni Comunali**

I rappresentanti delle Circoscrizioni che possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Comunali, come previsto dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni", sono eletti a scrutinio segreto dai Consigli di Circoscrizione, garantendo la rappresentanza di ogni lista.

Sono inoltre ammesse le designazioni di supplenti, anche non Consiglieri, purché residenti nella Circoscrizione.

La relativa nomina avviene con le stesse modalità di cui al 1° comma.

Art. 11 **Aspetti finanziari**

L'Amministrazione Comunale stanza nel Bilancio, in parte corrente e in conto capitale, appositi fondi per:

- il funzionamento dei Consigli di Circoscrizione;
- l'organizzazione, da parte delle Circoscrizioni, di iniziative culturali, sociali, ricreative e sportive;
- la gestione delle attività, interventi, servizi, funzioni delegati al Presidente e al Consiglio Circoscrizionale;
- gli interventi nelle Circoscrizioni deliberati dal Consiglio Circoscrizionale.

Le modalità di utilizzo dei suddetti fondi sono normate da un Regolamento specifico, redatto di concerto con le Circoscrizioni.

Art. 12 **Potere consultivo**

Per quanto riguarda i poteri consultivi, con riferimento agli artt. 39 e 40 dello Statuto Comunale, l'Amministrazione Comunale, nel richiedere alle Circoscrizioni i pareri, è tenuta a fornire una completa documentazione degli argomenti proposti e ad inviare, su richiesta delle Circoscrizioni, esperti che possano dare tutte le spiegazioni del caso in Consiglio di Circoscrizione.

Il Consiglio di Circoscrizione deve esprimere i propri pareri entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo quanto disposto in merito da altri Regolamenti. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale o la Giunta possono decidere prescindendo dal parere, dandone atto nel deliberato.

Qualora il Consiglio di Circoscrizione richieda chiarimenti o elementi integrativi al fine di esercitare compiutamente la propria funzione consultiva, il suddetto termine è prorogato di altri dieci giorni dal ricevimento della risposta del Comune.

Il Consiglio di Circoscrizione che ha espresso un parere, sia per le materie obbligatorie sia di propria iniziativa, ha diritto di ricevere risposta di accettazione e/o eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate, nonché copia della relativa deliberazione, una volta esecutiva.

Il parere richiesto ai Consigli Circo-scrizionali deve essere allegato agli atti trasmessi ai Consiglieri Comunali prima della relativa discussione in Consiglio Comunale.

Art. 13

Potere d'iniziativa

Il Consiglio Circo-scrizionale esercita il potere d'iniziativa attraverso:

- proposte d'iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di argomenti di particolare interesse per la Circoscrizione. Tali proposte sono inoltrate alla Commissione Decentramento e Partecipazione, da essa vagliate e, se ritenute ammissibili, trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvederà alla relativa iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Comunale entro 40 giorni e non oltre la seconda, successiva convocazione del Consiglio stesso;
- richieste di convocazione del Consiglio Comunale, su un tema specifico di rilevante interesse cittadino, avanzate da almeno tre Consigli di Circoscrizione; il Presidente del Consiglio Comunale provvede entro trenta giorni dalla richiesta;
- convocazioni di Assemblee di Circoscrizione sia per la discussione di argomenti di rilevante importanza, sia per la diffusione di informazioni;
- promozione di altre forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini anche per la raccolta e verifica delle esigenze segnalate dagli utenti dei Servizi.

Art. 14

Potere deliberativo

Il Consiglio di Circoscrizione esercita i suoi poteri deliberativi anche impegnando i fondi appositamente stanziati nel Bilancio di Previsione Annuale del Comune per opere di competenza delle Circoscrizioni.

La ripartizione di detti fondi è calcolata in ragione di 1/5 per ciascuna Circoscrizione, a meno che la Commissione Decentramento e Partecipazione, di cui al Titolo III del presente regolamento, con decisione unanime, supportata da specifica deliberazione del Consiglio di Circoscrizione, decida annualmente un diverso criterio che l'Assessore al decentramento comunica alla Giunta. Tale decisione deve essere assunta entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale; in assenza, vale il suddetto criterio matematico di ripartizione.

Ogni Consiglio di Circoscrizione impegna i fondi come sopra assegnati con un'unica delibera, che deve essere assunta entro novanta giorni dalla ripartizione, e deve contenere la descrizione della o delle opere/interventi/servizi da realizzare e il/i preventivo/i di spesa predisposti dai competenti Uffici Comunali che, a richiesta dei Consigli di Circoscrizione, devono elaborarli entro trenta giorni.

Le delibere così assunte e trasmesse all'Assessorato al Decentramento, se regolari, sono immediatamente esecutive ed affidate al Dirigente dell'Ufficio o Servizio competente che provvederà a dare comunicazione alla Circoscrizione dei tempi necessari alla realizzazione dell'opera ed attiverà la procedura necessaria alla sua realizzazione. Tale procedura deve concludersi entro l'esercizio finanziario, compatibilmente con i tempi tecnici necessari.

Nel caso di mancato impegno da parte di una o più Circoscrizioni di dette somme, le stesse sono ripartite tra le altre Circoscrizioni, salvo diverso parere unanimemente espresso dalla Commissione Decentramento e Partecipazione.

Art. 15
Deleghe di funzioni
deliberative e gestionali

Il Consiglio Comunale può delegare ulteriori funzioni deliberative ai Consigli di Circoscrizione nelle materie attinenti ai lavori pubblici e servizi comunali che si svolgano nelle rispettive Circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

La gestione dei beni relativi a detti servizi può essere affidata direttamente al Consiglio Circoscrizionale.

L'assunzione da parte della Circoscrizione di una gestione specifica deve essere preceduta da un'apposita convenzione che stabilisca tutte le modalità di gestione. La relativa copertura finanziaria deve essere al di fuori delle somme stanziare per il normale funzionamento della Circoscrizione e data in una forma che garantisca un'adeguata rapidità di intervento.

Le Circoscrizioni privilegiano, per le gestioni delegate, l'attività del volontariato, prevedendo per essa un'apposita copertura assicurativa; tali attività devono essere adeguatamente supportate sia dai necessari interventi a carattere straordinario, sia dalla costante collaborazione degli Uffici Comunali e del personale eventualmente all'uopo distaccato.

In caso di inadempienza di uno dei Consigli Circoscrizionali nelle gestioni ad esso delegate, queste possono essere revocate dal Consiglio Comunale, sentito il parere obbligatorio della Commissione Decentramento e Partecipazione.

Art. 16
Potere di controllo

Per esercitare i suoi poteri di controllo il Consiglio di Circoscrizione deve partecipare alla fase di attuazione delle delibere riguardanti le opere realizzate sul territorio di propria competenza attraverso l'informazione del contenuto degli appalti e delle convenzioni.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione informa tempestivamente l'Ufficio competente delle inadempienze che si dovessero rilevare.

Art. 17
Potere d'informazione

I Consigli di Circoscrizione hanno il diritto di gestire gli spazi a loro riservati all'interno delle attività di informazione che l'Amministrazione Comunale e/o il Consiglio Comunale programmano, sia con pubblicazioni scritte, sia con programmi radiotelevisivi, nonché con qualunque altro mezzo di informazione esistente allo stato della scienza e della tecnica.

I Consigli di Circoscrizione possono produrre altre iniziative di informazione indirizzate ai cittadini, utilizzando i fondi destinati al loro normale funzionamento.

Art. 18
Deliberazioni

I Consigli di Circoscrizione esercitano i loro poteri attraverso deliberazioni assunte nelle riunioni regolarmente convocate e valide. Le deliberazioni sono rimesse in copia all'Assessorato al Decentramento e divengono a tutti gli effetti atti del Comune.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 19
Presidenza

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni che gli sono delegate dal Sindaco e dal Consiglio Comunale.

In caso di momentanea assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20

Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

Il Consiglio di Circoscrizione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, con un'unica votazione ed indicazione di una sola preferenza, il Presidente ed il Vice Presidente.

Risulta eletto Presidente chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e Vice Presidente colui che immediatamente segue come più votato.

Se oltre al Presidente nessun altro ha ottenuto voti, il Vice Presidente sarà eletto con votazione separata.

Se nelle due prime votazioni nessun Consigliere ottiene la maggioranza assoluta, si procede immediatamente al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Risulta eletto Presidente chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. L'altro sarà il Vice Presidente.

Art. 21 Dimissioni, decadenza e revoca del Presidente

Il Presidente resta in carica finché siano cessate le funzioni del Consiglio di Circoscrizione salvo in caso di morte, di dimissioni, decadenza e revoca.

La revoca è disposta dal Consiglio di Circoscrizione a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

In caso di vacanza dell'Ufficio i compiti previsti sono svolti dal Vice Presidente fino alle elezioni del nuovo Presidente, con le stesse modalità previste dall'art. 20, che saranno effettuate entro un mese dal giorno in cui si è verificata la vacanza dell'Ufficio.

Art. 22 Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione, predispone l'Ordine del Giorno della riunione, coordina i lavori e la discussione, firma i verbali;
- dà corso alle deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione;
- tiene rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli organismi comunali con cui il Consiglio di Circoscrizione ha esigenze di contatto;
- è ascoltato dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale sui problemi della Circoscrizione.

TITOLO III COMMISSIONE DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 23 Composizione

La Commissione Decentramento e Partecipazione è composta dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle Circoscrizioni o, in caso di assenza, da loro sostituti come tali segnalati alla Presidenza della Commissione.

Alla riunione della Commissione partecipa l'Assessore al Decentramento; possono partecipare il Sindaco o suo delegato e i Capi gruppo consiliari o loro delegati, ai quali va inoltrata la convocazione.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente comunale.

Art. 24 Funzioni

La Commissione Decentramento e Partecipazione esprime valutazioni e proposte sulla partecipazione dei Cittadini alla vita pubblica della città, sui rapporti tra Consigli di Circoscrizione e Amministrazione Comunale, sul funzionamento dei servizi pubblici presenti sul territorio, sui problemi economici e sociali della città, nonché su quant'altro il presente Regolamento ne affida la competenza.

Art. 25

Presidenza

La Commissione Decentramento e Partecipazione nomina, con il criterio della rotazione annuale tra i Presidenti delle Circoscrizioni, il Presidente della stessa.

Il Presidente convoca le sedute ordinarie e straordinarie della Commissione, ne fissa l'Ordine del Giorno, ne coordina i lavori e svolge le funzioni di rappresentante della stessa; in caso di votazione paritaria il suo voto vale doppio.

Art. 26

Convocazione

Il Presidente convoca la Commissione Decentramento e Partecipazione ogni qual volta lo ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità dell'art. 24, comunque almeno tre volte all'anno.

Ogni Consiglio Circoscrizionale può richiedere, motivandola per iscritto, la convocazione straordinaria della Commissione nel rispetto delle finalità sopra citate.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Norme transitorie

La condizione di eleggibilità relativa all'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, prevista dall'art. 37 dello Statuto Comunale e richiamata nell'art. 5 del presente Regolamento, avrà effetto solo con il primo rinnovo dei Consigli di Circoscrizione successivo all'adozione del presente Regolamento.

Art. 28

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme di Legge per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché le norme di Legge sul Decentramento e la Partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.